



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 45 – 08 FEBBRAIO 2022

Riunione del giorno 02 febbraio 2022

23.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **Sig. Alfonso Maria LEONE**
- **S.S. VOLLEY MARCIANISE srl** in persona del Presidente p.t. Sig. Eduardo Sgueglia
- **Sig. Eduardo Sgueglia** nella qualità di Presidente p.t. della S.S. VOLLEY MARCIANISE

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente.
- Avv. Andrea Varano – Componente

all'udienza 02.02.2022 si è riunito per discutere il procedimento aperto a seguito di atto di deferimento della Procura Federale Reg. n. 23.21.22 a carico di:

- *sig. **Alfonso Maria Leone**, per essersi allenato con la Volley Marcianise srl a partire dal mese di agosto 2021, nonostante fosse tesserato presso la ASD Polisportiva Icarus e senza l'autorizzazione della ASD Polisportiva Icarus, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 10 Statuto FIPAV, art. 10 bis Statuto FIPAV, art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT FIPAV, art. 30 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 5 Codice Etico FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI;*
- *S.S. **Volley Marcianise srl**, in persona del Presidente pro tempore, per essersi l'atleta Alfonso Maria Leone, nonostante fosse tesserato presso la ASD Polisportiva Icarus, allenato a partire dal mese di agosto 2021 con la Volley Marcianise srl senza l'autorizzazione della ASD Polisportiva Icarus, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 9 Statuto FIPAV, art. 10 bis Statuto FIPAV, art. 16 Statuto FIPAV, art.*



2 RAT FIPAV, art. 30 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 5 Codice Etico FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI;

- *sig. **Eduardo Sgueglia**, nella qualità di Presidente della Volley Marcianise srl, ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 Regol. Giurisd. FIPAV, per essersi l'atleta Alfonso Maria Leone, nonostante fosse tesserato presso la ASD Polisportiva Icarus, allenato a partire dal mese di agosto 2021 con la Volley Marcianise srl senza l'autorizzazione della ASD Polisportiva Icarus, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 10 bis Statuto FIPAV, art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT FIPAV, art. 30 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 5 Codice Etico FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI.*

OSSERVA

Il procedimento trae origine dall'esposto, pervenuto alla Procura Federale in data 14/10/2021, a mezzo del quale il sig. Domenico Tartaglione, n.q. di Presidente del sodalizio ASD Polisportiva Icarus, segnalava che l'atleta Alfonso Maria Leone, se pur tesserato con il sodalizio esponente, a partire dal mese di agosto 2021 si era allenato con la Volley Marcianise srl in assenza di valida autorizzazione da parte della Polisportiva Icarus. Tale esposto, a seguito della richiesta di chiarimenti da parte della Procura, veniva successivamente integrato con documentazione, anche fotografica, attestante la sussistenza dei fatti ascritti all'atleta ed alla Volley Marcianise srl, così come denunciati dal sodalizio esponente

Acquisiti agli atti l'esposto e la documentazione prodotta a sostegno del medesimo, preso atto delle argomentazioni difensive offerte dagli indagati e ritenuta provata la loro responsabilità, la Procura Federale con separati atti deferiva sia l'atleta che il sodalizio ed il relativo legale rappresentante dinanzi questo Tribunale il quale, per l'effetto, fissava per la discussione di entrambi i deferimenti l'udienza del 02.02.2022, da tenersi in modalità videoconferenza per il perdurare dell'emergenza epidemiologica.



In tale sede comparivano per la Procura l'Avv. G. Guarnaschelli e per gli incolpati l'Avv. Marina Ramelli i quali prestavano il proprio assenso alla riunione dei procedimenti.

Il rappresentante della Procura illustrava i deferimenti e concludeva per l'accertamento della responsabilità di tutti gli incolpati e per l'irrogazione di adeguate sanzioni (due mesi di sospensione per l'atleta ed il presidente ed € 200,00 di multa per il sodalizio).

L'Avv. Ramelli si riportava alla memoria in atti e concludeva per il non luogo a procedere e, in via subordinata, per l'irrogazione delle sanzioni minime.

All'esito dell'udienza, disposta la riunione dei due procedimenti, letti gli atti ed esaminati i documenti, udite la relazione della Procura nonché le deduzioni difensive degli incolpati, il Tribunale dava lettura del dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione nel termine di 10 gg.

* * * * *

I fatti posti a fondamento dei deferimenti, nella loro storicità, risultano pacifici e comunque comprovati dalla documentazione acquisita agli atti: l'atleta Leone, in regime formale di vincolo con il sodalizio ASD Polisportiva Icarus, a partire dal mese di agosto 2021 e fino al successivo 9 settembre, si è effettivamente allenato con il sodalizio Volley Marcianise srl.

Quali scriminanti di tale condotta, gli incolpati eccepiscono da una parte l'esistenza di una autorizzazione espressa da parte del sodalizio titolare del vincolo - finalizzata ad un'eventuale futura cessione da concordare - e dall'altra il successivo provvedimento con il quale la CTA territoriale ha dichiarato lo scioglimento del vincolo per giusta causa con addebito al sodalizio.

Ritiene però il Tribunale che a nessuna delle due dedotte eccezioni possa attribuirsi l'invocata efficacia scriminante alla luce della precisa disposizione contenuta nell'art. 30



co. 1 del R.A.T. che appunto impone al tesserato *“il divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell’associato vincolante”*.

Pertanto, per escludere la sussistenza dell’illecito contestato, occorrerebbe aver acquisito la prova certa del fatto che il sodalizio vincolante avesse prestato la propria autorizzazione e dunque consentito all’atleta di allenarsi con la Volley Marcianise, a prescindere dall’esistenza o meno di trattative per il prestito o per la cessione. Orbene ritiene il Tribunale che tale prova non sia stata raggiunta, non potendo ritenersi tale né le dichiarazioni dell’atleta incolpato, né quelle rese da un dirigente dello stesso sodalizio Volley Marcianise ed a nulla rilevando quanto evidenziato dalla difesa in ordine alla sussistenza di validi presupposti per sciogliere il vincolo in essere con la Polisportiva Icarus.

Ed infatti, non può invocarsi a scriminante neanche il provvedimento con il quale la CTA territoriale ha dichiarato lo scioglimento coattivo del vincolo attribuendone la responsabilità al sodalizio vincolante.

Il tesserato infatti, fino a quando il vincolo non viene a cessare per concorde volontà delle parti o per decisione della competente autorità federale, è tenuto all’integrale rispetto di tutte le prescrizioni inerenti il suo status tra le quali, appunto, il divieto di praticare lo sport della pallavolo con sodalizio diverso da quello vincolante, salvo autorizzazione espressa di quest’ultimo.

Ne consegue che, durante le trattative prodromiche ad un eventuale trasferimento, così come nelle fasi che precedono la pronuncia in ordine alla validità e/o allo scioglimento del vincolo, il tesserato è comunque tenuto – tra l’altro – anche al rispetto del divieto sancito dall’art. 30 co. 1 del R.A.T.



Devono pertanto ritenersi accertate – e come tali sanzionabili – le condotte ascritte agli incolpati, così come descritte nei rispettivi capi di incolpazione.

A tal fine, nella quantificazione delle sanzioni, ritiene il Tribunale che – alla luce degli elementi emersi ed acquisiti gli atti, lette le considerazioni della CTA territoriale, la cui decisione non è stata opposta dalla Polisportiva Icarus e condividendosi le deduzioni sul punto offerte dalla Procura Federale – possa ritenersi che gli incolpati abbiano agito in buona fede nella pendenza di trattative per un possibile futuro accordo. In virtù di tale attenuante generica, il Tribunale ritiene di irrogare le sanzioni di cui al dispositivo.

PQM

Il Tribunale delibera di infliggere:

- a carico del tesserato Alfonso Maria Leone la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due);
- a carico del legale rapp.te p.t. sig. Eduardo Sgueglia la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due);
- a carico del sodalizio Volley Marcianise srl la sanzione della multa di € 200,00 (duecento/00).

Roma, 03 febbraio 2022

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 08 febbraio 2022

